

**Deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 21 settembre 2001 n. 2420.**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11 - art. 53 - Criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburanti.**

L'Assessore alle politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato Arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue:

"Con l'art. 105, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali.

L'art. 34 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 stabilisce che la Giunta Regionale, in attesa della legge regionale di recepimento del decreto legislativo citato, è autorizzata ad emanare criteri provvisori per l'espletamento delle citate funzioni amministrative nell'osservanza dell'articolo 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 e del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 nonché del D.P.C.M. 11 settembre 1989.

Con D.G.R. 14 settembre 1999, n. 3138 sono stati emanati i citati criteri provvisori.

Con L.R. 13 aprile 2001, n. 11 è stato recepito il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale demanda alla Giunta Regionale le competenze in materia di rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di carburanti lungo le Autostrade e i raccordi autostradali ai sensi del citato art. 105, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 112/98 sulla base di appositi criteri emanati dalla stessa Giunta Regionale.

Si ritiene opportuno confermare i criteri emanati con D.G.R. n. 3138/99 sono in quanto, predisposti in conformità a quanto emerso da incontri con i rappresentanti delle Categorie degli operatori del settore, nel periodo della loro vigenza hanno dimostrato la loro validità e completezza.

Essi, infatti, prevedono che competente al rilascio della concessione sia il Dirigente Regionale della Direzione Commercio sulla scorta della richiesta dell'operatore e dopo aver ottenuto sulla stessa il parere favorevole dell'ANAS o della Soc. titolare della concessione autostradale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio tecnico di Finanza e, se trattasi di zona vincolata, della Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici o della Commissione Comunale Integrata.

Contengono, inoltre, norme che regolano, oltre il rilascio delle nuove concessioni, anche i potenziamenti, le modifiche ed il collaudo degli impianti autostradali nonché il trasferimento della titolarità ed il rinnovo delle concessioni esistenti sulla base delle normative contenute nel citato art. 16 del D.L. n. 745/70, del D.P.R. n. 1269/71 nonché del D.P.C.M. 11 settembre 1989.

L'Assessore Arch. Giancarlo Conta, conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta, il presente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore Assessore Arch. Giancarlo Conta, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Visto il secondo comma lett. f) dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con il quale vengono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;
- Visto il secondo comma dell'art. 53 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 che stabilisce che sia la Giunta Regionale l'Organo ad esercitare le funzioni amministrative in materia di impianti di carburanti lungo le autostrade previ Criteri emanati dalla stessa;
- Vista la D.G.R. 14 settembre 1999, n. 3138 con la quale sono stati emanati i Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburanti ai sensi dell'art. 34, secondo comma della L.R. 9 agosto 1999, n. 37;

#### DELIBERA

1. di confermare, in applicazione di quanto disposto all'art. 53, secondo comma della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 i "Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburanti" di cui alla D.G.R. 14 settembre 1999, n. 3816 quali risultano all'allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan

**CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA DI IMPIANTI AUTOSTRADALI DI CARBURANTI**

**ART. 1**  
**NUOVE CONCESSIONI - POTENZIAMENTI**

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, devono essere presentate alla Giunta Regionale corredate del preventivo assenso all'installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o, in caso di viabilità data in concessione, della Società titolare della concessione autostradale nonché dei pareri dei Vigili del Fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'Ufficio tecnico di Finanza, in merito agli aspetti tecnico-fiscali e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ovvero della Commissione Comunale Integrata secondo le rispettive competenze, solo qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia;
2. Alle domande devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:
  - a) documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
  - b) adeguata relazione tecnica sull'impianto;
  - c) documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;
  - d) dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune competente qualora sia richiesta l'installazione dei prodotti gpl e/o metano;
3. La nuova concessione non può essere assentita qualora l'area interessata al nuovo impianto non rispetti le distanze da altro impianto fissate dall'Anas o dalla Società titolare della concessione autostradale e comunque non potrà, in alcun caso, essere inferiore a 25 chilometri lungo la stessa direttrice di marcia;
4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il Dirigente Regionale della Direzione Commercio provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente e agli Enti ed Uffici di cui al comma 1.

**ART. 2**  
**MODIFICHE IMPIANTI**

1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche:
  - a) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
  - b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
  - c) installazione di apparecchi accettatori di carta di credito;
  - d) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di altri prodotti;
  - e) cambio di destinazione dei serbatoi e/o degli erogatori;
  - f) sostituzione e aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
  - g) sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
  - h) installazione apparecchiature self-service post pagamento;
  - i) installazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;
  
2. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate alla Giunta Regionale, nonché ai Vigili del Fuoco e all'U.T.F. competenti per territorio, alla Società titolare della concessione autostradale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'art. 5;
  
3. Il Dirigente Regionale della Direzione Commercio aggiorna la concessione sulla base del verbale di collaudo e ne trasmette copia all'interessato e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 1, comma 1.

**ART. 3**  
**TRASFERIMENTO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE**

1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata alla Giunta Regionale e sottoscritta dal cedente e dal cessionario e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale di carburanti;
2. La domanda deve essere corredata da:
  - a) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale;
  - b) documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell'impianto da parte del cessionario;
  - c) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il cessionario è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/71;
  - d) parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza;
3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto;
4. Il trasferimento non può essere autorizzato qualora l'Autorità della concorrenza e del mercato ritenga che si determini una concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto nella rete autostradale;
5. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione il Dirigente Regionale della Direzione Commercio provvede al trasferimento della titolarità della concessione inviandone copia al cessionario, al cedente e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 1, comma 1.

**ART. 4**  
**RINNOVO CONCESSIONE**

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata alla Giunta Regionale almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale;
2. La domanda deve essere corredata da:
  - a) assenso, da parte della Società titolare della concessione autostradale, alla permanenza dell'impianto;
  - b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/71 (nel caso l'impianto non sia gestito direttamente dal titolare);
  - c) pareri o richiesta di parere inviata ai Vigili del Fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, all'Ufficio Tecnico di Finanza, in merito agli aspetti tecnico-fiscali e alla Commissione Provinciale per i Beni Ambientali ovvero alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici secondo le rispettive competenze qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia;
3. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'art 5, comma 1;
4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione il Dirigente Regionale della Direzione Commercio provvede al rinnovo della concessione, previo accertamento di cui al comma 3, inviandone copia al concessionario e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 1, comma 1.

**ART. 5**  
**COLLAUDO IMPIANTI ED ESERCIZIO PROVVISORIO**

1. Ad ultimazione dei lavori gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, da apposita Commissione regionale composta da:
  - a) il segretario della Commissione consultiva regionale carburanti o un suo delegato, che funge da presidente;
  - b) l'ingegnere capo dell'U.T.F. competente per territorio o un suo delegato;
  - c) il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio o un suo delegato;
2. Al collaudo assiste un rappresentante della ditta richiedente e un rappresentante dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale;
3. La Commissione provvederà ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato;
4. Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione, viene trasmessa, a cura del Presidente, al concessionario e agli Enti e Uffici di cui all'art. 1, comma 1;
5. Ai componenti della Commissione, spetta una indennità determinata ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 5440 del 29 novembre 1986;
6. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente;
7. In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario il Dirigente Regionale della Direzione Commercio può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:
  - a) perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato o comunicato;
  - b) richiesta ai Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione e incendi da parte del concessionario con l'impegno, da parte di quest'ultimo, all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco;
8. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.

**ART. 6**  
**NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente citato nel presente provvedimento vanno applicate le norme contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, contenente le norme di esecuzione del citato art. 16.